

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 14/04/2021

N. 7 del Registro

Oggetto: **ALIQUOTE IMU 2021 - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **10:30** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 07.04.2021 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1			18		
2			19		
3			20		
4			21		
5			22		
6			23		
7		•	24		
8			25		
9			26		
10		•	27		
11			28		
12			29		
13			30		
14			31		
15			32		
16			33		
17					

Presenti 31

Assenti 2

Presiede il Presidente **ALESSANDRO FERRARA**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **CARAMANNO ANGELO, DE MAIO DOMENICO, FALCONE GAETANA, GIORDANO MARIARITA, LOFFREDO DARIO, SAVASTANO GIOVANNI, DELLA GRECA LUIGI CARMELO, WILLBURGER ANTONIA.**



IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha ridefinito, a decorrere dal 01/01/2020, l'imposta municipale propria (IMU);

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, ha abolito la TASI, le cui disposizioni vengono assorbite da quelle introdotte per la disciplina dell' IMU;

Rilevato che, ai sensi del comma 740, non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle assimilate, ad eccezione di quella incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Rilevato che, ai sensi del comma 48 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 comma 3, l'imposta municipale non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Rilevato che il comma 599 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 prevede: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Letti: i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 che individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

Aliquote	Tipo Immobile
0,50 %	Abitazione principale di lusso e pertinenze
0,10 %	Fabbricati rurali strumentali
0,25 %	"Beni merce"
0,86 %	Immobili in comodato e in locazione a canone concordato
1,06 %	Terreni agricoli
1,06 %	Fabbricati gruppo "D"
0,86 %	Aree Fabbricabili

1,06 %	Altri immobili
--------	----------------

Considerato che la Commissione Europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato legate all'emergenza del COVID – 19, e conseguentemente è in corso di valutazione, da parte degli uffici comunali competenti, la predisposizione di un nuovo bando per la concessione del credito di imposta relativo al pagamento dei tributi locali, quale misure di sostegno per le categorie di contribuenti maggiormente esposte agli shock finanziari dovuti all'emergenza epidemiologica,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Direttori del Settore Tributi e Settore Ragioneria;

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta e di cui allo stralcio qui allegato;

Si allontanano i Consiglieri STASI, FIORE, SORRENTINO (presenti n° 29);

Il Presidente FERRARA, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 19 favorevoli, n° 10 contrari (CELANO,CAMMAROTA,SANTORO D.,GALLO, LAMBIASE,VENTURA G.,NADDEO,D'ALESSIO,PESSOLANO,MAZZEO), espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Approvare, per l'anno di imposta 2021, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- l'aliquota del 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 0,25 per cento per i fabbricati costruiti, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "bene merce"). Si precisa che detta aliquota ridotta si applica solo ai fabbricati di proprietà del soggetto che li ha costruiti (l'intestatario del permesso di costruire) ed a condizione della non locazione, neppure finanziaria, degli 'immobili merce' neppure per un periodo breve. Le imprese edilizie devono attestare lo stato contabile di "bene merce" degli immobili invenduti costruiti e non locati, mediante la presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30/06/2022. Nella dichiarazione le imprese devono attestare – pena la responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace - la sussistenza dei suindicati requisiti e indicare, dettagliatamente, i loro 'immobili merce';
- l'aliquota del 0,86 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, di cui al punto 2) e per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 0,86 per cento per le Aree Fabbricabili;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli altri immobili;

- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

2) Approvare, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti riduzioni:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

3) Mandare al Settore Tributi ed al Servizio Sistemi Informativi per l'esecuzione, nonché al Settore Ragioneria per la pubblicazione - ai sensi dall'art.1, comma, 767, della Legge n. 160/2019 – sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

4) Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa la presente deliberazione viene resa *immediatamente eseguibile*.

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE

- ALESSANDRO FERRARA -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -